



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE
ANNO 2025**

PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 40-BISD COMMA 1 DEL D. LGS. 165/2001 E DELLE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N.25 DEL 19.07.2012 E N. 13 DEL 15.04.2015.

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria viene redatta ai sensi dell'art.40, comma 3 sexies, del D. Lgs. n. 165/2001, utilizzando il modello obbligatorio previsto dalla Circolare R.G.S. n. 25 del 19.07.2012, parte III.

La Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del d. Lgs. n. 165/2001, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa", approvati con la citata Circolare n. 25 del 19.07.2012. Gli schemi hanno natura obbligatoria. Tali schemi devono essere pubblicati in modo permanente sul sito web istituzionale della Camera.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse disponibili per la contrattazione decentrata per l'anno 2025 è necessario precisare preliminarmente quanto segue:

L'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017 ha modificato, con decorrenza 01.01.2017 il limite da osservare per la costituzione del fondo. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare, ora, il corrispondente importo determinato nell'anno 2016. Sempre a decorrere dal 01.01.2017 l'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208 è abrogato. La disposizione citata prevedeva la riduzione proporzionale del fondo in base alle cessazioni di personale.

Soppressa tale riduzione, il fondo nelle sue componenti stabili e variabili, ad eccezione delle risorse che sono considerate escluse dal limite ed al netto delle riduzioni proporzionali per cessazioni riferite all'anno 2016, non potrà superare l'importo del fondo 2016 pari ad € € 483.498,49, come rappresentato a seguito della deliberazione della Giunta camerale n. 86 del 5 novembre 2024.

Si ricorda che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019 - 2021 del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali.

La presente relazione tecnico finanziaria è allegata alla quantificazione delle risorse connesse alla "Costituzione del Fondo per il personale non dirigente - Anno 2025" della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, di seguito CZKRVV.

Ogni sezione dell'indice è completata con l'illustrazione delle voci elementari corredate dalle notizie ritenute necessarie ai fini della proposta di certificazione.

Le parti ritenute non pertinenti sono comunque presenti, anche se completate dalla formula "parte non pertinente".

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 comma 3-sexies D.Lgs 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19 luglio 2012, e successivamente aggiornati con apposite Note applicative pubblicate il 12 marzo 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 21 comma 2 D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente.

A seguito della sottoscrizione, in data 16 novembre 2022, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019- 2021 la disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 79, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica la precedente disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

Le nuove regole di costituzione prevedono che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia composta dalle risorse di natura stabile del precedente CCNL espressamente richiamate nonché da nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso (art. 79 comma 1):

lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 1 [Unico Importo Consolidato] e comma 2 lettere a) [83,20 euro dipendenti in servizio al 31/12/2015], b) [differenziali PEO 2016/2018], c) [Ria e assegni ad personam personale cessato], d) [risorse art. 2 c. 3 D.Lgs 165/2001], e) [risorse stabili personale trasferito], f) [riduzione stabile dirigenti regionali], g) [riduzione stabile fondo straordinari] del CCNL 21 maggio 2018.

lett. b) importo pari a 84,50 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 e decorrere retroattivamente dal 1° gennaio 2021. Pertanto, ai sensi dell'art. 79 comma 5, le quote di competenza degli anni 2021 e 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel fondo relativo al 2023, qualora l'ente non si sia avvalso della facoltà ammessa di computare la quota dell'anno 2021 nella costituzione del fondo anno 2022 nel caso in cui la contrattazione integrativa del 2022 non fosse stata ancora definita. La Camera di commercio di CZKRVV non ha anticipato nessuna quota arretrata di tale incremento nella costituzione dell'anno 2022 e pertanto ha proceduto in tal senso nell'anno 2023.

lett. c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (art. 79 comma 1 lett. c).

lett. d) importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Per effetto del nuovo sistema di classificazione professionale che è entrato in vigore il 1° aprile 2023 e quindi dell'assetto economico derivante dal nuovo inquadramento automatico (stipendio tabellare dell'Area di inquadramento e differenziale stipendiale iniziale, corrispondente al valore complessivo delle posizioni economiche orizzontali in godimento rispetto alla posizione iniziale di ciascuna delle vecchie categorie, senza nessuna distinzione per gli accessi in posizione B3 e D3, da porre a carico del fondo risorse decentrate), il CCNL ha introdotto un ulteriore incremento di natura stabile con l'art. 79 comma 1-bis pari alla quota di risorse corrispondente alle differenze stipendiali tra B3-B1 e D3-D1 da utilizzare a copertura dell'onere dei differenziali stipendiali posto interamente a carico del fondo risorse decentrate a decorrere dal 1° aprile 2023 mentre in precedenza tali quote erano a carico del bilancio.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo ccnl (art. 79 comma 2). Nel dettaglio è possibile stanziare:

lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettere a) [art. 43 L. 449/1997], b) [piani di razionalizzazione], c) [specifiche disposizioni di legge], d) [RIA una tantum], f) [Messi art. 54 CCNL 14/9/2000], g) [risorse personale Case da gioco], j) [risorse art. 23 c. 4 D.Lgs 75/2017 per Regioni e Città Metropolitane], k) [risorse variabili personale trasferito] del CCNL 21 maggio 2018.

lett. b) importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa

lett. c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse all'assunzione di personale a tempo determinato, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa. Le Camere di commercio, in relazione a tali finalità, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016.

lett. d) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di all'art. 14 del CCNL 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo.

Il CCNL ha introdotto inoltre un ulteriore incremento delle risorse variabili, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). In particolare, l'art. 79 comma 3 stabilisce che gli enti possono incrementare, a decorrere dal 2022 e in base alla propria capacità di bilancio, le risorse aggiuntive discrezionali di cui all'art. 79 c. 2 lett c) [risorse legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva] e quelle del Fondo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione (E.Q.) di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018.

Tale incremento, non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, e deve essere ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del fondo risorse decentrate e dello stanziamento del Fondo ex Posizioni Organizzative (ora E.Q.).

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 80 comma 1 ultimo periodo).

Infine, il CCNL dispone chiaramente che la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 79 comma 6).

Al fine di determinare le risorse annualmente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa occorre decurtare dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali stipendiali iniziali in godimento dal personale, derivanti dall'istituto della progressione economica e dei differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Di seguito si procede con la definizione ed illustrazione delle risorse decentrate per l'anno 2025.

In applicazione del CCNL del 16.11.2022, il fondo per il personale non dirigente per l'anno 2025 viene in questa sede costituito in euro 347.864,20, rispettando il richiamato limite delle risorse del fondo 2016, al lordo dell'integrazione delle risorse aggiuntive discrezionali decisa dalla Giunta.

Per quanto attiene sia la quantificazione del limite 2016 che l'importo complessivo del fondo 2025, bisogna far riferimento innanzitutto alla nota Aran n. 18640 del 22.05.2015 che, per quanto alla quantificazione per il nuovo Ente delle risorse per i fondi delle risorse decentrate, stabilisce che, per le Camere di Commercio risultanti da un accorpamento, le risorse stabili sono pari alla somma di quelle già determinate presso ciascuna camera, mentre per quelle variabili esse vengono eventualmente determinate a regime, per ogni periodo annuale, attraverso l'autonoma applicazione da parte del nuovo soggetto giuridico delle specifiche disposizioni contrattuali.

Il Collegio dei Revisori della Camera di Commercio di CZKRVV, già all'atto della certificazione del Fondo del personale non dirigente per l'anno 2023, avvenuta con verbale n. 17 del 19/09/2023, ha quindi considerato i verbali dei Collegi dei Revisori delle ex Camere di Commercio che hanno certificato, ciascuno, il Fondo del personale non dirigente per l'anno 2022 della Camera di riferimento e il rispetto del limite del 2016, quantificando entrambi, in modo da arrivare per somma algebrica a definire entrambe le grandezze complessive.

Più di recente, la richiamata delibera della Giunta camerale n. 86 del 5 novembre 2024, con riguardo al trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) - costituito come previsto dall'art. 17 c. 1 del CCNL 16.11.2022 dalla retribuzione di posizione e di risultato ed il cui finanziamento è a carico del bilancio dell'Ente (art. 17 c. 6 del CCNL 16.11.2022), ha evidenziato che l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 afferma come "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016". Dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo sopra richiamato diverse sezioni regionali della Corte dei Conti si sono espresse unanimemente in merito al limite unico al trattamento accessorio ovvero:

- deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 27/2019/PAR del 21 febbraio 2019, con la quale è stato precisato che "il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, ciò che rileva non è l'omogeneità settoriale dei valori di riferimento, ma la finalità generale di inclusione, nell'ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale";
- deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana n. 277/2019/PAR del 25 luglio 2019 con al quale è stato precisato "che il tetto di spesa previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 non può che essere riferito alla spesa complessiva e non a quelle delle singole categorie";
- deliberazione della Corte dei Conti per il Piemonte n. 62/2016, deliberazione della Corte dei Conti per la Toscana n. 59/2017, nonché deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 150/2019 le quali confermano che il limite di cui art 23 del D. Lgs 75/2017 è da considerarsi con riferimento alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, complessivamente considerate, sia per il personale del comparto, titolari e non titolari di posizione organizzativa, sia per i dirigenti, e non con riferimento ai fondi delle singole categorie di personale, a nulla rilevando se le risorse siano imputate al relativo fondo ovvero al bilancio.

La Ragioneria Generale dello Stato, solo dall'anno 2020, attraverso la propria circolare n. 16/2020 ha affermato che "a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione (...). Questa indicazione consente di incrementare fino alla concorrenza del limite generale della retribuzione accessoria dell'intera amministrazione le risorse di una categoria di personale in presenza di una corrispondente diminuzione di quelle disposte per una diversa categoria. Ciò può avvenire per espressa previsione del CCNL, come è il caso del trasferimento del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente delle Funzioni Locali alle disponibilità destinate a bilancio in favore delle posizioni organizzative. Ciò può altresì avvenire quando, in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, si disponga la riduzione delle risorse aggiuntive che la parte datoriale aveva in precedenza appostato ai fondi per la contrattazione integrativa, anche di parte

fissa, di una categoria di personale. Tale rimodulazione verso il basso consente, ancora in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, di incrementare fino alla concorrenza del limite generale le risorse di una diversa categoria di personale”.

L'ARAN con proprio orientamento applicativo AFL20 nonché attraverso il parere Protocollo n. 3939/2020 rilasciato a favore della Provincia di Pistoia ha a sua volta affermato che “(...) qualora a seguito della costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, in base all'art. 57, comma 2, del CCNL 17.12.2020 si determini un minor impegno finanziario e sia pertanto possibile integrare le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, (...) ciascun ente potrebbe adottare le scelte ritenute più opportune, avvalendosi degli strumenti che la disciplina contrattuale gli consente. Anche in presenza di uno stanziamento di risorse inferiore ma, comunque, “adeguato” alla situazione di fatto registrata nell'anno 2020, l'ente avrebbe comunque l'autonomia di stanziare, anche negli anni a venire, ulteriori risorse, utilizzando la lettera e) del richiamato art. 57, comma 2, in base alla propria capacità di bilancio, ovviamente entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. Per la soluzione della ulteriore questione concernente la possibilità di adeguamento delle risorse destinate ai non dirigenti o alle PO, si rinvia all'orientamento espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 16/2020 riferita al Conto Annuale 2019, relativo alla perimetrazione del limite alla retribuzione accessoria di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017”.

Il parere dell'ARAN fa riferimento alle indicazioni dettate dalla citata circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2020, che contiene le istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale.

La Giunta camerale, con la citata delibera n. 86 del 5 novembre 2024, ha considerato che il limite del salario accessorio 2016 del Fondo Dirigenti utilizzabile in quanto non distribuito nel corso del 2023 e relativo alle cosiddette risorse variabili ammontava ad euro 79.780,38. Inoltre, in relazione alle esigenze organizzative manifestatesi, anche in relazione alla verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa, con riguardo all'istituzione di una nuova posizione o comunque ad ulteriori attività che potranno essere poste in essere dalla Camera, ha ritenuto che il Fondo delle EQ potesse risultare non sufficientemente capiente. A seguito dell'approvazione del CCNL 21/5/2018 il Fondo delle posizioni organizzative, seppur nei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 è finanziato con risorse del bilancio dell'ente, contrariamente rispetto al Fondo del “Comparto” che comunque deve trovare presupposto nelle voci tassativamente previste dall'Art. 67 del sopra richiamato CCNL. Alla luce delle esigenze organizzative di prospettiva della Camera di commercio di CZKRVV la Giunta camerale, con la più volte citata delibera n. 86 del 5 novembre 2024, ha ritenuto necessario incrementare il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 di euro 11.357,97 con riferimento specifico al fondo delle EQ, utilizzando l'eccedenza rilevabile nell'ambito del limite del fondo della Dirigenza per detto importo: la parte datoriale con la riduzione delle risorse destinate, in questo caso, al fondo dei dirigenti può liberare risorse da destinare all'incremento del fondo per le EQ, quindi senza un passaggio diretto, ma creando le condizioni attraverso cui si possa realizzare questa osmosi attraverso una deliberazione dell'ente. A fronte della scelta organizzativa compiuta approvando l'attuale macrostruttura, che vede l'articolazione dei servizi in 12 posizioni di Elevata qualificazione, e tenuto conto della mancanza attuale di figure dirigenziali pur previste dalla citata macrostruttura, la Giunta camerale ha ritenuto opportuno deliberare la destinazione al fondo delle

EQ di un importo pari ad euro 11.357,97, riducendo per un pari importo il limite del fondo dirigenti fino a quando, mutate le dotazioni di risorse umane, non si renda opportuno rivisitare eventualmente tale disposizione.

Di seguito il limite complessivo del salario accessorio 2016 prima della citata deliberazione della Giunta camerale.

	Fondo dirigenza	Fondo Elevate qualificazioni	Fondo personale non dirigente	Fondo straordinario	Totale
TOTALE LIMITE 2016 PER CZKRVV	315.744,52	137.592,34	334.548,18	22.359,11	810.244,15

Qui, di seguito, il limite complessivo del salario accessorio 2016 dopo la citata deliberazione della Giunta camerale.

	Fondo dirigenza	Fondo Elevate qualificazioni	Fondo personale non dirigente	Fondo straordinario	Totale
TOTALE LIMITE 2016 PER CZKRVV	304.386,55	148.950,31	334.548,18	22.359,11	810.244,15

SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

L'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022 per il periodo 2019 - 2021 ribadisce che, come già previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL del comparto delle funzioni locali del 21.05.2018, a decorrere dall'anno 2018, il Fondo delle risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato (IUC) di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto.

Sempre in base all'art. 67, commi 1 e 7, del CCNL del 21.05.2018 dall'unico importo consolidato al 31/12/2017 (IUC) devono essere scorporate le risorse che gli enti avevano destinato, a carico del fondo delle risorse decentrate, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative: le risorse destinate a quella data alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative per CZKRVV ammontano ad € 137.592,34.

Al netto delle risorse destinate alle PO, questa prima componente di risorse stabili, denominata IUC, ammonta per CZKRVV ad € 127.549,60.

			RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2025	CZKRVV
			RISORSE PARTE FISSA	
			ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018 (1)	TIPOLOGIA IMPORTO
A R T I C O L O 7 9 C O M M A 1 L E T T E R E A B C D E	A	COMMA 1	risorse indicate nell'art. 31, co. 2, ccnl 22.1.2004, riferite al 2017 (come certificate dal collegio dei revisori), comprensive di: - incrementi ex art. 32, co.1, stesso CCNL - (per le cciaa che avevano i parametri e lo hanno fatto) incrementi a) ex art. 32 cit., commi 4 e 7 (queste ultime se non utilizzate, nel 2017, per finanziare alte professionalità; in tal caso vanno inserite nella sottostante lett. B); b) ex art. 4, comma 4, ccnl 9.5.2006 c) ex art. 8, comma 5, ccnl 11.4.2008 - risorse che hanno finanziato quote indennità comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) ccnl 22.1.2004 (n.b. si veda anche nota 2 per r.a. cessati ante 1.1.2017)	265.141,94
	B	COMMA 1	(a detrarre) risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per i titolari di p.o. e le a.p.	137.592,34
	E	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO EX COMMA 1	risultante dalla differenza tra i due importi sovrastanti (E=A-B)	127.549,60

INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI DAL CCNL 21.05.2018

La seconda componente stabile dell'anno 2025 è costituita dall'unico importo "aggiuntivo" di cui all'art. 67, comma 2, lettere A e B, del CCNL del 21.05.2018, il quale, in base alla dichiarazione congiunta n. 5 allegata al medesimo CCNL, non rileva ai fini del rispetto del limite dei fondi del salario accessorio (risorse del fondo 2016). Tale importo è richiamato dall'art. 79, comma 1, lettera A, del vigente CCNL del 16.11.2022.

			RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2025	CZKRVV
		RISORSE PARTE FISSA		
		ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018 (1)	TIPOLOGIA	IMPORTO
	EE	COMMA 2 LETT. A)	(dal 2019) € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015	6.323,20
	F	COMMA 2 LETT. B)	importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria	5.164,99

ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

Per quanto riguarda la terza componente stabile dell'anno 2025, sono stati considerati gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente tenuto conto dei limiti complessivi del fondo riferito all'anno 2016, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017. Tali importi sono richiamati dall'art. 79, comma 1, lettera A, del vigente CCNL del 16.11.2022.

			RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2025	CZKRVV
		RISORSE PARTE FISSA		
		ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018 (1)	TIPOLOGIA	IMPORTO
G		COMMA 2 LETT. C)	importo integrale (13 mensilità) rita ed assegni ad personam corrisposti al personale presente nel 2023 e cessato entro il 31 dicembre di tale anno (2)	73.653,58
H		COMMA 2 LETT. E)	importi necessari, a regime, per trattamento accessorio personale trasferito, anche in ambito associativo o per delega/trasferimento di funzioni (necessario vi sia corrispondente riduzione delle risorse stabili presso enti di provenienza)	0,00
I		COMMA 2 LETT. G)	importo corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario	6.000,00
L		COMMA 2 LETT. H) E COMMA 5 LETT. A)	incremento risorse necessarie per salario accessorio e variabile di personale assunto su posti di nuova istituzione a seguito di rideterminazione della dotazione organica (n.b. diverse da quelle inglobate nell'importo unico di cui alla lett. A)	0,00
LL		ART. 15, COMMA 7, CCNL 21.5.2018	incremento per effetto riduzione risorse destinate alle p.o.	275,00

INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ INTRODOTTI DAL CCNL 16.11.2022

Per quanto riguarda la quarta componente stabile dell'anno 2025, sono stati considerati gli incrementi stabili introdotti dall'articolo 79, comma 1, lettere B e D, e comma 1 BIS, del CCNL del 16.11.2022. Tali importi sono esclusi dai limiti complessivi del fondo riferito all'anno 2016, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come previsto dall'art. 79, comma 6, del medesimo CCNL del 16.11.2022.

		RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2025	CZKRVV
	RISORSE PARTE FISSA		
		TIPOLOGIA	IMPORTO
LL1	ART. 79 CO. 1 LETT. B CCNL 2019 - 2021	un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018	5.830,50
LL2	ART. 79, comma 1, lett. d) CCNL2019- 2021	un Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	8.650,20
LL3	ART. 79, comma 1, lett. d) 1-bisCCNL 2019-2021	a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3	46.225,31
M	TOTALE RISORSE PARTE FISSA	(M=E+F+G+H+I+L+LL) dal 2019 + EE dal 2023 + LLL	279.672,38

SEZIONE II - RISORSE VARIABILI

Le risorse stabili sono integrate annualmente con risorse variabili aventi caratteristiche di incertezza, eventualità e di variabilità nel tempo le quali, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente, potendo subire variazioni sia di carattere positivo che negativo. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022.

Le risorse variabili per l'esercizio 2025, complessivamente pari a 69.639,70 euro, risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorse non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (rientrano anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente)
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo), da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione.

Nel corso dell'anno 2018 due deliberazioni della Corte dei Conti (Liguria n. 105/2018 e Friuli Venezia Giulia n. 40/2018) sono nuovamente intervenute sulla materia andando a delineare il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare, i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere
- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività.

Infine sulla base del documento Unioncamere, trasmesso in data 8 ottobre 2018 e successivamente aggiornato in data 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le linee di indirizzo su "Fondo risorse decentrate nelle Camere di commercio: costituzione ed utilizzo" nonché lo

schema di costituzione ed utilizzo delle risorse, opportunamente aggiornato e integrato con le nuove disposizioni contrattuali, le voci di natura variabile da escludere dal confronto sono le seguenti:

- art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018: introiti derivanti dall'art. 43 L. 449/1997, nei limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo, secondo le causali introdotte dall'art.4 comma 4 CCNL 5.10.2001
- art. 67 comma 3 lett. b) CCNL 21.5.2018: risparmi conseguiti per effetto di piani di razionalizzazione
- art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018: risorse previste da specifiche disposizioni di legge
- art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022: risparmi di straordinario anno precedente
- art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022: integrazione 0,22% monte salari 2018
- art. 79 comma 5 CCNL 16.11.2022: incrementi una-tantum anno 2023 relativi all'art. 79 c. 1 lett. b) anni 2021 e 2022 e art. 79 c. 3 anno 2022
- art. 80 comma 1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022: risparmi risorse stabili non utilizzati in anni precedenti.

Da ultimo, la Ragioneria Generale dello Stato, con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di finanziamento di natura variabile riferite all'anno 2025:

		RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2025	CZKRVV
	RISORSE PARTE VARIABILE	TIPOLOGIA	IMPORTO
	ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018		
Q	COMMA 3 LETT. D)	frazioni ria personale cessato infrannualmente nel 2024, non corrisposte in tale anno	150,96
	ARTICOLO 79 CCNL 16.11.2022		
U	COMMA 2 LETT. B)	risorse fino ad un massimo dell'1,2% monte-salari 1997, dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (eventualità verificata in sede di contrattazione integrativa)	12.879,33
U2	COMMA 2 LETT. C)	risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;	40.000,00
		TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	53.030,29
U3	COMMA 2 LETT. D)	risparmio annuo una tantum accertato a consuntivo sul lavoro straordinario anno precedente	14.272,99
U4	COMMA 3	Importo massimo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, in base alle capacità di bilancio, da ripartire tra il fondo risorse decentrate e il fondo per gli incaricati di Elevata Qualificazione (ex Fondo PO) sulla base degli importi relativi all'anno 2023. Il riferimento al 2021 viene postposto al 2023, primo anno di costituzione del Fondo del personale non dirigente della Camera e di destinazione delle Retribuzioni di posizione e retribuzione di risultato. Tale integrazione, decisa dalla Giunta nella misura massima, viene riconosciuta a decorrere dall'anno 2024. Monte salari 2018 = 2.045.523 euro 0,22% = 3.386,11 euro, da ripartire a Fondo risorse decentrate 2.336,42 euro e a Fondo incaricati di Elevata Qualificazione 1.049,69 euro	2.336,42
		TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	16.609,41
Z	TOTALE RISORSE PARTE VARIABILE	(Z= SOMMA da N a V inclusi)	69.639,70

SEZIONE III - EVENTUALI DECURTAZIONI DEL FONDO

L'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 aveva introdotto una disciplina in materia di trattamento economico accessorio del personale, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e venisse, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio,

Per tali ragioni il fondo 2025 riporta una decurtazione operata nella parte fissa di un importo pari ad € 1.447,88 in ossequio al disposto della norma sopra richiamata.

	DECURTAZIONI	TIPOLOGIA	IMPORTO
W	ART. 1, COMMA 456 l. n° 247/2013	importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2014, per cessazioni di personale	0,00
Y	ART. 1, COMMA 236 l. n° 208/2015	importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2016, per cessazioni di personale (N.B. se non già assorbita negli importi esposti sub A) parte fissa)	1.447,88
YY	ART. 67, COMMA 2, LETT. E) CCNL 21.5.2018	riduzione componente stabile per effetto di trasferimenti di personale ad altri enti	0,00
YYY	ART. 67, COMMA 3, LETT. K) CCNL 21.5.2018	riduzione componente variabile pro-rata per effetto di trasferimenti nell'anno di personale ad altri enti	0,00

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Risorse fisse soggette al limite	€ 207.478,18
Risorse variabili soggette al limite	€ 53.030,29
Risorse destinate alle PP.OO.	€ 148.950,31
Totale	€ 409.458,78
Decurtazioni	€ 1.447,88
Totale (nel rispetto del limite 2016)	€ 408.010,90
Limite 2016	€ 483.498,49
Risorse fisse non soggette al limite	€ 72.194,20
Risorse variabili non soggette al limite	€ 16.609,41
Totale	€ 496.814,51

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non è prevista alcuna risorsa temporaneamente allocata all'esterno del fondo.

MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II. In particolare, tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate e al fondo delle EQ sono imputate in tre conti elementari, precisamente i conti 321012, 321013 e 321015, quindi la verifica tra sistema contabile e dati dei Fondi è costante. L'ammontare complessivo del Fondo per le risorse decentrate anno 2025, pari a € 347.864,20, trova copertura nei conti 321012 e 321013 del Bilancio 2025, al netto della componente costituita dal risparmio lavoro straordinario 2024, il cui importo è registrato tra i debiti. Tale importo complessivo è coerente e compatibile con l'importo inserito nell'aggiornamento del preventivo economico per l'esercizio 2025 predisposto dalla Giunta camerale ed in corso di approvazione da parte del Consiglio camerale.

SEZIONE II - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Quanto alla verifica del rispetto del limite di spesa del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2024 si evidenzia che tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate erano imputate in appositi conti elementari dedicati, permettendo quindi una verifica costante tra i sistemi contabili e i dati del Fondo.

SEZIONE III - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

L'ammontare complessivo e definitivo del Fondo per le risorse decentrate anno 2025, pari a € 347.864,20, trova integrale copertura nei conti 321012 e 321013 del conto economico 2025 al netto della componente costituita dal risparmio lavoro straordinario 2024, il cui importo è registrato tra i debiti.